

P i a n o d i  
G o v e r n o d e l  
T e r r i t o r i o

PGT

PS

P I A N O D E I S E R V I Z I

PAR - PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE



# Comune di Acquaneegra sul Chiese

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

**Studio Polaris STP s.r.l.**  
Ugo Bernini

**Engeo s.r.l.**  
Carlo Caleffi



Con la collaborazione di:

Francesco Cerutti  
Andrea Conti  
Nevi Mondini  
Elena Padovani  
Matteo Rodella  
Ilaria Rossini  
Ekaterina Solomatin  
Pietro Tenca

IL SINDACO  
Monica De Pieri

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Roberta Zirelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Samantha Orsi

RELAZIONE

PS  
7.1

SCALA:

DATA: *Luglio 2026*  
AGG:

DELIBERA DI ADOZIONE DEL C.C.  
n°..... del .....

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.C.  
n°..... del .....

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.L.  
n°..... del .....



## 1. PREMESSA

Il Comune di Acquanegra è dotato di Piano di Governo del Territorio, (P.G.T.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14.05.2013 divenuto efficace, a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – n. 32 del 07.08.2013.

In data 04.10.2023 con d.g.c. n. 90 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. denominata "Variante Generale n. 1/2021". Redazione del nuovo Documento di Piano, di revisione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi in recepimento della L.R. 31/14 unitamente all'avvio del correlato procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e contestuale adeguamento del Regolamento Edilizio e degli atti correlati, tra cui ha ricompreso il Piano per le Attrezzature Religiose (PAR), piano correlato al Piano dei Servizi, avendo preso atto della legislazione vigente in materia di "Attrezzature Religiose" e, specificatamente, dell'art. 72 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., Piano per le Attrezzature Religiose (di seguito PAR).

|                    |                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------|
| PS.7.1 – RELAZIONE | DATA EMISSIONE<br>LUGLIO 2026 | AGGIORNAMENTO | FOGLIO<br>1 |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------|

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate alla l.r. 12/2005 dalla l.r. 2/2015, le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi sono normate dal “CAPO III – NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI” della L.R. 12/2005, Artt. da 70 a 73 come emendati dalla Corte costituzionale con sentenze n. 63/2016 e n. 254/2019.

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- a) *gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato;*
- b) *gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;*
- c) *nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;*
- c-bis) *gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.*

L’art. 72, comma 1 della LR 12/2005 dispone, inoltre, che “le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70”, ovvero di tutte le confessioni religiose. L’art. 70 della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. dispone quanto segue:

- “1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.*
- 2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*
- 3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’ esercizio delle proprie funzioni istituzionali.”*

L’art. 72, comma 8 della L.R. 12/2005 dispone, infine, che le disposizioni dello stesso [...] non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi, cioè alla data del 6 febbraio 2015.

### 3. PRINCIPI ISPIRATORI

La redazione del PAR trae principio ispiratore dal dettato costituzionale che afferma:

- all'art. 3 che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"*; agli artt. 19 e 20 che: *"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"*, *"Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività"*;
- all'art. 19 che: *"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume"*.

Nel quadro della sussidiarietà e nei limiti delle proprie competenze, la redazione del PAR mutua, inoltre, gli obiettivi che l'articolo 2.4. dello Statuto Regionale assegna alla Regione stessa individuandola quale soggetto che:

- *"riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute all'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale"*;
- *"promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione"*; *"persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio"*;
- *"promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie"*;
- *"promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali"*.

#### 4. PERCORSO PARTECIPATIVO E PROPOSTE PERVENUTE

La tutela assicurata dalla costituzione alle libertà religiose e di culto e la delicata complessità della materia trattata impongono che qualsivoglia intervento mirante alla sua regolamentazione debba essere adeguatamente pubblicizzato e condiviso.

In ragione di ciò, in data 29.11.2023 l'Amministrazione comunale ha provveduto a pubblicare sul sito web del Comune, sul sito SIVAS della Regione e sulla stampa locale, l'avviso di avvio del procedimento, rettificato, con invito, a quanti fossero interessati, a presentare suggerimenti e proposte nel periodo temporale decorrente dal 29.11.2023 al 13.01.2024.

Sono pervenute le seguenti proposte:

| N°                          | PG | PROPONENTE            | UBICAZIONE               | DESCRIZIONE |
|-----------------------------|----|-----------------------|--------------------------|-------------|
|                             |    | Confessione religiosa | Individuazione catastale |             |
| Nessuna proposta pervenuta. |    |                       |                          |             |

## 5. ESAME DELLE PROPOSTE PERVENUTE

Le proposte pervenute sono state esaminate in ragione della disponibilità (proprietà o locazione) dell'area e/o dell'immobile da parte degli enti delle confessioni religiose proponenti e in relazione ai criteri urbanistici ed edilizi esplicitati all'art. 72 comma 7 della LR 12/2005 secondo i quali il PAR deve prevedere:

- a. la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- c. distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale (non ancora definite dalla Regione Lombardia);
- d. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.
- e. *(lettera dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2016, n. 63);*
- f. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- g. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Vista l'assenza di nuove proposte di inserimento la presente versione del PAR dispone di inserire e confermare le attrezzature religiose individuate dal PGT e di non inserire alcuna nuova area e/o attrezzatura religiosa.

## 6. CONTENUTI DEL PIANO

Finalità del PAR è quella di coadiuvare il PGT e specificatamente il Piano dei Servizi nell'individuazione di criteri e regole idonee ad ottimizzare, secondo principi di obiettività ed imparzialità, l'insediamento di nuove attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, e ciò al fine di assicurare che le stesse possano inserirsi armonicamente nel contesto urbano senza confliggere con altre legittime esigenze della comunità, urbanisticamente tutelate.

Primo passo del PAR è l'individuazione delle attrezzature religiose esistenti che, ancorché non soggette alle disposizioni dello stesso, concorrono a definirne il quadro d'insieme e ad evidenziarne le interazioni.

Con la presente variante il Piano dei Servizi ha censito i servizi presenti nel comune e, fra questi, le attrezzature religiose, collocate, come da disposizioni regionali, fra i "servizi di interesse collettivo".

Poiché le attrezzature religiose rilevate dal Piano dei Servizi non hanno, a tutt'oggi, subito variazioni, le stesse sono (vedi censimento delle attrezzature religiose esistenti e di previsione):

### ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI

| COD. | DENOMINAZIONE                                       | INDIRIZZO          | LOCALITÀ   | PROPRIETÀ      | AREALE / PUNTUALE |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-------------------|
| 101  | Chiesa Parrocchiale di San Michele                  | Strada Moglia      | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 138  | Oratorio di San Rocco                               | Via A.Gramsci      | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 152  | Santuario di San Fortunato e Casa canonica          | Via I° Maggio      | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 165  | Chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo         | Piazza G.Garibaldi | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 166  | Casa canonica e oratorio                            | Piazza G.Garibaldi | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 509  | Chiesa Parrocchiale di San Filastro e casa canonica | Via Trieste        | Acquanegra | Ente religioso | Areale            |
| 701  | Chiesa di San Carlo Borromeo                        | SP 67              | Valli      | Ente religioso | Areale            |

Per quanto riguarda le aree destinate alle nuove attrezzature religiose, ovvero quelle oggetto di previsione, la normativa regionale contrasta in linea generale con la filosofia adottata dal Piano di Governo del Territorio per il Piano dei Servizi. Quest'ultimo, infatti, non prevede, la preventiva quanto generica localizzazione di nuove aree per servizi, ma piuttosto l'individuazione di un percorso dinamico in grado di stimare l'evoluzione della domanda di servizi e orientarne l'offerta in termini qualitativi, dimensionali e localizzativi in modo da soddisfare la domanda reale e non quella virtuale.

In conclusione, l'Amministrazione Comunale ritiene che l'approccio dinamico nell'individuazione dei servizi e del loro contestuale soddisfacimento sia sostanzialmente corretto e tale da poter essere utilmente applicato anche nella stesura del PAR.

In ragione di ciò le nuove attrezzature religiose inserite nel PAR saranno esclusivamente quelle collegate alle proposte pervenute ritenute ammissibili con esclusione di ulteriori aree o immobili privi dell'utilizzatore finale.

In ragione di quanto sopra le nuove attrezzature religiose inserite nel PAR sono (vedi Censimento delle attrezzature religiose esistenti e di previsione) le seguenti:

**ATTREZZATURE RELIGIOSE DI NUOVA PREVISIONE**

| ID.                       | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | LOCALITÀ | PROPRIETÀ | AREALE I<br>PUNTUALE |
|---------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Nessuna nuova previsione. |               |           |          |           |                      |

**AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ASSEGNARE PER NUOVE ATTREZZATURE RELIGIOSE**

| ID.                       | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | LOCALITÀ | PROPRIETÀ | AREALE I<br>PUNTUALE |
|---------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| Nessuna nuova previsione. |               |           |          |           |                      |

La scelta di mutuare nel PAR l'approccio dinamico adottato dal Piano dei Servizi ai fini dell'individuazione e del contestuale soddisfacimento della domanda insediativa di attrezzature religiose, non esime il PAR dall'obbligo di regolamentare, nei modi ritenuti necessari al buon governo del territorio, l'accoglimento della domanda insediativa susseguente alla sua approvazione. Se così non fosse, e l'accoglimento della domanda insorgente risultasse subordinato ad una discrezionale variante al PAR, le istanze insediative di nuove attrezzature religiose sarebbero decise in tempi del tutto incerti e aleatori con irragionevole compressione, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254/2019, della libertà di culto in palese violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost.

In ragione di quanto sopra, e considerato che l'art. 72 comma 2 della l.r. 12/2005 statuisce che le attrezzature religiose costituiscono opere di urbanizzazione secondaria, si ritiene che le nuove istanze in variante al PAR, in quanto presentate in epoca successiva alla sua approvazione, possano essere approvate mutuando la procedura di cui all'art. 9, comma 15 della citata legge regionale, che prevede che *"La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale"*.

## 7. SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE DI NUOVA PREVISIONE E DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ASSEGNARE

Le attrezzature religiose di nuova previsione

Nessuna.

Le attrezzature religiose di nuova previsione

Nessuna.